



UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI

OGGETTO: Trattamento alimentare gratuito

Al Comandante Generale Arma Carabinieri

Egr. Comandante,

sempre più spesso, ci segnalano, trattamenti diversificati, in relazione ai Reparti di appartenenza, sul diritto al trattamento alimentare gratuito.

La pubblicazione C19, voluta fortemente sia dai suoi predecessori che dalla Rappresentanza Militare, con il giusto fine di dirimere ogni possibile dubbio, sta di fatto creando interpretazioni o applicazioni personalistiche. Paradossalmente accade che in Comandi provinciali della stessa Legione, si verificano applicazioni diverse. Ovviamente l'epoca in cui stiamo vivendo, anche attraverso i social, rende tutto fruibile immediatamente e, di conseguenza ci pone nelle condizioni di dover intervenire per segnalare queste interpretazioni personalistiche che di fatto danneggiano i diritti del personale.

Per non sfigurare nei confronti della Direzione di Commissariato, abbiamo provato a fare una analisi delle norme vigenti e, da tale iniziativa abbiamo rilevato quanto segue:

- Il trattamento alimentare gratuito, si rifà fondamentalmente a tre norme che sono la Legge 203/1989; il Decreto Interministeriale (Difesa/Economia); Art. 546 D. Lgs 66/2010; Pubblicazione Arma C19 che definisce quanto stabilito dalle precedenti norme.

- La Legge 203/1989 a differenza del Decreto Interministeriale e del Codice Ordinamento Militare, indica le condizioni affinché sia riconosciuto il Trattamento alimentare gratuito:
 - Personale impiegato in Servizi di Ordine Pubblico;
 - Personale impiegato in servizi di Istituto tenuto a permanere sul luogo del servizio O che non può allontanarsene per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
 - Personale impiegato in servizi d'Istituto in località di preminente interesse operativo;
 - Personale alloggiato collettivamente in caserma O per il quale l'alloggio collettivo in Caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego

Appare evidentemente chiaro che le eventuali direttive prodromiche alla Legge 203/1989, debbano rifarsi al dettame di cui sopra. Non è giustificativa la motivazione delle poche risorse economiche stanziare sul capitolo di bilancio per penalizzare fortemente coloro che per questioni organizzative dell'Arma, non possono usufruire del servizio di catering e devono optare per altre forme di vettovagliamento. Aggiungiamo inoltre che il buono pasto è materia contrattuale, ovvero ci sono fondi dedicati per l'acquisto degli stessi ed una direttiva diversa dalla norma non può prevederne di deciderne l'utilizzo, se non attraverso una giusta e dovuta contrattazione, che per quanto ci riguarda, porteremo alla Sua autorevole attenzione, sul tavolo della contrattazione, non appena ci sarà garantita l'operatività sindacale.

Dall'analisi della pubblicazione Arma C19, appare evidente che da una parte (art 3 comma 1) si chiarisce tassativamente " Il trattamento alimentare gratuito, indipendentemente dalle modalità di gestione spetta con la sussistenza dei seguenti presupposti" e dall'altra se ne limita la fruizione:

- Esecuzione di un turno di servizio che copra per intero le fasce orarie 14,00/15,00 e 20,00/21,00;
- Impossibilità di allontanarsi dalla caserma. Fermo restando che ai titolari di asgi non compete il vitto a carico dell'Amministrazione;
- Salvo contingenti ed eccezionali situazioni operative che previa autorizzazione dei Comandanti di Reparto impediscono al personale di raggiungere l'alloggio di servizio (tale deroga non si applica per i buoni pasto)

Sarebbe necessario, quanto opportuno che Lei, attraverso i suoi Uffici, ci chiarisca da dove sono state tratte queste disposizioni che a nostro avviso non richiamano le indicazioni della Legge 203/1989.

A questo aggiungiamo un altro importante passaggio normativo che dovrà essere oggetto di scrupolosa osservanza da parte dei Comandanti di Reparto, ovvero il Comma 3 dell'art 3 del Compendio Arma N19 in cui chiarisce senza ombra di dubbio che " Il tempo necessario per trasferirsi dalla sede di servizio per la consumazione del vitto, non deve essere computato nell'orario di servizio".

Da questo si deduce che nel momento in cui si dovesse stabilire che nei casi in cui non viene riconosciuto il trattamento alimentare gratuito ai possessori di asgi, si deve altresì garantire loro che il servizio non può avere inizio nell'orario stabilito perché si deve riconoscere, il tempo per raggiungere il posto di lavoro e di effettuare tutti gli adempimenti previsti dal tipo di servizio comandato es: (13,30 TAG e 14,00/20,00 perlustrazione, in questo caso il titolare di alloggio di servizio, lascerà la propria abitazione alle ore 14,00 esatte e non riuscirà ad intraprendere il servizio prima di almeno 10,00/15,00 minuti) creando una moltiplicazione di minuti tolti alla prevenzione dei reati sul territorio.


Come vede le conseguenze di una Direttiva applicata male o in modo troppo personalistico e che ad oggi solo il buon senso ne ha evitato questa nostra riflessione e le conseguenze che ne verranno.

Buon senso che se applicato di certo non deve penalizzare il personale, ma deve garantire una giusta bilancia tra i diritti ed i doveri.

Nel salutarLa cordialmente auspichiamo in un immediato intervento che possa rendere giustizia alla Legge 203/1989, in attesa di un confronto con le APCSM.

Roma, li 09.06.2023

Il Segretario Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio" followed by a stylized flourish.